

## **TI\_GERICHTE 11.2002.36 vom 10. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2002.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.36)

FR: TI\_GERICHTE 11.2002.36 du 10 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 11.2002.36 del 10 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2002 11.2002.36

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2002 11.2002.36

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2002 11.2002.36

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2002.00036 Lugano 10 maggio 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini,

vicecancelliere sedente per statuire nella causa \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ (protezione dell'unione

coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22

maggio 2001 da \_\_\_\_\_, nata \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinata

dall'avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_) Contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (patrocinato dall'avv. \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev'essere accolta

l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da \_\_\_\_\_ contro la sentenza

emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; 2. Il giudizio sulle

spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_1958) e

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_1963) si sono sposati a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_ 1983 e che dal matrimonio sono nati \_\_\_\_\_ (1984) e \_\_\_\_\_

(1989); che il 22 maggio 2001 \_\_\_\_\_ si è rivolta al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere

l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione dei

figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al

beneficio dell'assistenza giudiziaria; che alla discussione del 26 giugno 2001 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dopo avere aderito alle richieste di separazione, di assegnazione

dell'appartamento coniugale e di attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare

mensile di fr. 676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio \_\_\_\_\_; che lo stesso

giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento coniugale

all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre; che,

esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti hanno presentato il

rispettivo memoriale conclusivo; che \_\_\_\_\_ ha ribadito le sue domande

a protezione dell'unione coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare

per sé e i figli a fr. 3990.90 mensili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il pagamento

dei debiti; che sulla questione dei contributi alimentari \_\_\_\_\_ si è

rimesso al prudente giudizio del Pretore; che con sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha

obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.– mensili per \_\_\_\_\_ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per \_\_\_\_\_; che contro tale sentenza \_\_\_\_\_ è insorto con un appello del 2 aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2062.– mensili; che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 \_\_\_\_\_ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato; e considerando in diritto: che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio); che in concreto litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non contestando quello fissato dal Pretore per i figli; che, di conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è ammissibile; che, comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il \_\_\_\_\_ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2); che, ciò posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie; che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.); che nelle circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile; che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC); che l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.